



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 477

---

### SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 67 DEL 2024: QUANTI GLI ATTINTI DALLA NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA?

presentata il 23 aprile 2024 dai Consiglieri Guarda, Baldin, Camani, Bigon, Luisetto, Montanariello, Zanoni, Zottis, Lorenzoni e Ostanel

Premesso che con sentenza n. 67 del 2024, la Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sull'art. 25, c. 2°, lett. a), della legge della Regione Veneto 03/11/2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «*nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente*».

Evidenziato che nel corpo della sentenza, il Giudice delle leggi ha rilevato che “[...] questa Corte ha già in passato evidenziato (sentenze n. 77 del 2023 e n. 44 del 2020) – il criterio della residenza protratta per accedere ai servizi sociali dell’ERP tradisce il principio di eguaglianza non solo rispetto al primo comma dell’art. 3 Cost., ma anche con riguardo al suo secondo comma, che affida alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Una norma che prevede quale criterio di accesso ai servizi dell’ERP la residenza protratta nel territorio regionale equivale, infatti, ad aggiungere agli ostacoli di fatto costituiti dal disagio economico e sociale un ulteriore e irragionevole ostacolo che allontana viepiù le persone dal traguardo di conseguire una casa, tradendo l’ontologica destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all’abitazione della proprietà pubblica degli immobili ERP.”.

Tenuto conto che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno efficacia erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato che pare opportuno verificare e conoscere lo stato dell’arte rispetto alle procedure di assegnazione avviate a far data dall’entrata in vigore della legge regionale n. 39 del 2017, con riferimento al numero dei richiedenti esclusi per effetto dell’applicazione della norma dichiarata illegittima.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri

**interrogano l'Assessore regionale all'Edilizia residenziale pubblica**

per conoscere, in ragione di quanto in premessa, lo stato dell'arte delle procedure di assegnazione avviate a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 39 del 2017, con riferimento al numero dei richiedenti esclusi per effetto dell'applicazione della norma dichiarata illegittima.

---